

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1988

Istituzione della provincia di Prato

ONOREVOLI SENATORI. – Il vigente ordinamento delle autonomie locali non risponde più nè per attribuzioni di competenza nè per definizioni di confini alle attuali esigenze della nuova società.

Il problema di un nuovo ordinamento delle autonomie locali che risponda alle necessità di una società più moderna è stato affrontato e risolto nella gran parte dei Paesi dell'Europa occidentale. In Italia, dopo numerose proposte ed iniziative legislative anche governative, ancora si tarda a rivedere l'attuale sistema degli enti locali.

Tale riforma, che dai liberali è considerata fondamentale, anche per riqualificare la spesa pubblica, dovrà basarsi sul riordino della provincia. Le province dovranno costituire il

solo ente intermedio (fatte salve le diverse esigenze di governo nelle zone metropolitane) e dovranno avere confini tali da rispondere alle necessità di programmazione socio-economica e territoriale.

I liberali richiamano con forza la necessità che si provveda in tempi brevi alla riforma degli enti locali nel senso sopra indicato.

È inoltre da rilevare che, tardando la riforma, è tardato anche il riconoscimento che in alcune zone l'istituzione della provincia, come ente intermedio, è atto dovuto per motivi storici ed è scelta necessaria per rispondere ad esigenze sociali ed economiche.

Sono, in particolare, da tenere in evidenza la realtà per le quali risultano espletate le procedure previste dall'articolo 133 della Co-

stituzione, avendo i comuni interessati deliberato per la formazione di una provincia ed avendo la regione provveduto a manifestare analoga volontà.

Il presente disegno di legge si pone due obiettivi: sollecitare, anche con questa iniziativa, la riforma del sistema delle autonomie e anticipare la soluzione per zone che presentano caratteri e specificità documentate e innegabili.

Una di queste zone è il pratese, la cui omogeneità socio-economica con caratteristiche così peculiari ha trovato già una precisa definizione nella legge regionale tessile n. 1101 del 1° dicembre 1971.

L'attività produttiva tessile fa di Prato uno dei principali poli d'Europa in questo settore. Il circondario di Prato rappresenta quindi una realtà economica solida che abbisogna per il suo ulteriore sviluppo di una altrettanto solida struttura amministrativa che solo la costituzione in provincia può dare.

L'esigenza fondamentale della comunità pratese è quella di avere dei servizi amministrativi per le 24.000 unità produttive e di servizi dell'area che danno lavoro ad oltre 90.000 persone, che attivano 280.000 operazioni doganali annue, che consumano 1,2 miliardi di chilovattora di energia elettrica e mettono in circolazione 70.000 veicoli commerciali, 12.000 carri per ferrovia e 20.000 TIR su gomma per *containers*, che producono un valore sulle esportazioni di oltre 1.600 miliardi (un quarto di tutte le esportazioni della regione) e un saldo attivo di 1.100 miliardi, che fanno registrare il 26 per cento dei *telex* della Toscana (736), che hanno immesso nel 1982 nelle casse dell'erario un contributo di oltre 500 miliardi.

A fronte di questa rilevanza delle attività produttive e di servizi dell'area pratese, le strutture decentrate dello Stato non rispondono che minimamente alle necessità delle popolazioni a causa della carenza degli organi

e servizi dello Stato dislocati prevalentemente a Firenze, determinando un danno economico calcolato sull'ordine di un milione di ore lavorative annue perdute.

A dimostrazione dell'esplosione economica dell'area si è registrato un notevole incremento demografico, che naturalmente crea dei problemi che vanno in parte risolti sul piano amministrativo locale. Al censimento 1951 i residenti erano 77.631, al censimento 1981 sono stati 160.248, con un incremento del 106 per cento. Ciò ha portato la città di Prato a divenire la ventitreesima in Italia per popolazione, la terza in Toscana dopo Firenze e Livorno, la quarta dell'Italia centrale. Prato supera dunque in popolazione 72 delle 95 città capoluogo di provincia ed 8 dei 20 capoluoghi di regione. La popolazione del solo comune di Prato supera quella di 5 intere province: Isernia, Aosta, Rieti, Gorizia ed Oristano.

L'identità socio-economica e territoriale attuale e quella storica e culturale di Prato hanno trovato conforto ed un riconoscimento in questi ultimi anni anche nell'adeguamento di organi circondariali delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, oltre che nell'istituzione del tribunale e nell'identificazione nei sette comuni del comprensorio pratese di un'unica unità sanitaria locale, dell'associazione intercomunale, del distretto scolastico.

I comuni interessati si sono più volte e in vario modo (anche con un disegno di legge) espressi per la costituzione della provincia di Prato ed anche il consiglio regionale toscano ha espresso analoga volontà con l'approvazione, in data 16 marzo 1983, di una mozione sull'argomento. A questo punto, pertanto, l'entità territoriale pratese, che nei fatti è ormai una realtà ben definita, non attende altro che il Parlamento con legge nazionale le conferisca il giusto riconoscimento giuridico istituendo la provincia di Prato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Prato, con capoluogo in Prato, comprendente i comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio.

Art. 2.

1. Le elezioni del consiglio provinciale di Prato avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Art. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova amministrazione, nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Prato, sono adottati dal comitato circondariale di Prato, istituito con legge regionale della Toscana 9 novembre 1972, n. 29.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Prato si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al comitato circondariale di Prato e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Firenze.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Toscana, emanano per quanto di loro spettanza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le province di Firenze e di Prato, nonchè all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Prato e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.